



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Prot. n. 333 /2022

Forlì, 29 agosto 2022

Spett.le
Avv. Michele Angelo Lupoi
BOLOGNA (BO)

Oggetto: CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

TRA

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A., Codice Fiscale e P. IVA n. 03943760409, qui rappresentata dal Direttore dr. Angelo Erbacci – Committente;

E

Avv. Michele Angelo Lupoi, nato a _____ e residente a Bologna, codice fiscale _____ - Professionista;

PREMESSO CHE

– con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2022 si è determinato di affidare all'avv. Michele Lupoi un incarico di assistenza legale sulle seguenti problematiche:

- A. azione giudiziaria di recupero del credito nei confronti dell'ex Presidente di Livia Tellus;
- B. azione giudiziaria di recupero dei compensi indebitamente percepiti da ex amministratori di Livia Tellus quali amministratori di Società controllate in rappresentanza del CdA di Livia Tellus medesima;

– per tali consulenze sono stati presentati i seguenti preventivi:

- A. € 6.000,00, oltre IVA e Cpa e spese, qualora la controversia sia deferita in arbitri;
€ 7.400,00 oltre IVA e Cpa e spese, qualora la controversia debba essere proposta all'autorità giudiziaria ordinaria (salva migliore liquidazione giudiziale);
- B. € 5.000,00, oltre IVA e Cpa e spese;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nel preventivo inviato in data 23/06/2022.

A tale proposito, il collaboratore professionale dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista si impegna ad eseguire con la massima diligenza le seguenti attività:

- azione giudiziaria di recupero del credito nei confronti dell'ex Presidente di Livia Tellus;
- azione giudiziaria di recupero dei compensi indebitamente percepiti da ex amministratori di Livia Tellus quali amministratori di Società controllate in rappresentanza del CdA di Livia Tellus medesima.

Si intendono in ogni caso ricomprese nell'oggetto dell'incarico tutte le attività, anche non esplicitamente indicate, che devono comunque intendersi utili al corretto ed efficace espletamento di quanto richiesto.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione dei compiti assegnati.

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. assume l'obbligo di produrre al Professionista la documentazione richiesta, necessaria all'espletamento dell'incarico; la Società deve altresì collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e di verifica presso le proprie sedi ed uffici nonché per il controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.

L'attività verrà svolta con assistenza on line e/o telefonica, oltre ad eventuali incontri in presenza ove necessario e concordato con Livia Tellus.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico ha decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente contratto ed ha la durata fino alla risoluzione delle vertenze.

L'incarico oggetto del presente contratto è conferito ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso è così dettagliato:

A. Azione giudiziaria per recupero credito ex Presidente di Livia Tellus:

€ 6.000,00 oltre IVA, Cpa, spese generali e spese documentate, qualora la controversia sia deferita in arbitri, salva migliore liquidazione arbitrale;

€ 7.400,00 oltre IVA, Cpa, spese generali e spese documentate, qualora la controversia debba essere proposta all'autorità giudiziaria, salva migliore liquidazione arbitrale, così dettagliato:

- € 1.600,00 per fase di studio;
- € 1.200,00 per fase introduttiva;
- € 1.800,00 per fase istruttoria;
- € 2.800,00 per fase decisionale;

da corrispondersi per € 3.000,00 all'assunzione dell'incarico ed il saldo al deposito del provvedimento;

B. € 5.000,00 oltre IVA Cpa, spese generali e spese documentate, salva migliore liquida-

zione arbitrare, così dettagliato:

- € 900,00 per fase di studio;
- € 800,00 per fase introduttiva;
- € 1.600,00 per fase istruttoria;
- € 1.700,00 per fase decisionale;

da corrispondersi per € 2.000,00 all'assunzione dell'incarico ed il saldo al deposito del provvedimento.

Le fatture dovranno essere elettroniche e dovranno ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice M5UXCR1.

Al Professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il Professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3, L. 13/08/2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato con PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010.

Il Professionista dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il Professionista dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione dei propri dati relativi ai conti correnti.

ART. 6 – RECESSO

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto corrispondendo al Professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La volontà di recesso deve essere trasmessa al Professionista, con un preavviso di 30 giorni, a mezzo PEC.

In tale ipotesi, il Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, l'incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Il Professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 60 giorni da trasmettersi al Committente a mezzo di PEC.

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 50/2016;
- b) il Professionista si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura;
- c) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- d) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) nei casi di violazione delle norme del contratto.

Nel caso in cui Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Professionista potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Professionista abbia risposto, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in conseguenza dell'inadempimento e per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.

ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA, DEONTOLOGIA

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.. Pertanto, il Professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A..

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati; degli stessi non può farne uso sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche gli eventuali collaboratori, dipendenti e tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 c.c., trattiene la documentazione fornitagli per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222, 2229 e segg. c.c.. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV, c.c..

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento e per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per la Società l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.
- i dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- i dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione;
- Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti;
- il titolare del trattamento dei dati è Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante;
- il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Francesco Mascaro, dipendente della Società controllata FMI S.r.l.;
- l'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR);

- l'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it;
- l'interessato autorizza Livia Tellus a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente contratto, senza menzione dei dati personali.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Professionista dichiara di accettare la competenza esclusiva del Foro di Forlì.

Letto, confermato e sottoscritto.

Forlì, 29 agosto 2022

IL DIRETTORE

Dr. Anaelo Erbacci

Per accettazione

Avv. Michele Angelo Lupoi
